

**PROGETTO DI LEGGE N. 0012**

di iniziativa dei Consiglieri  
Zamponi, Cavalli, Patitucci, Sola

—————  
**Azioni orientate verso l'educazione alla legalità.**

PRESENTATO IL 18/05/2010

ASSEGNATO IN DATA 14/06/2010

ALLA COMMISSIONE	REFERENTE	II
	CONSULTIVE	VII e I

## **RELAZIONE INTRODUTTIVA**

Da molti anni anche in Lombardia si è verificato un grande sviluppo di iniziative con al centro l'educazione alla legalità. Si è venuto costituendo un tessuto robusto di attività e di protagonismo, in modo particolare giovanile, figlio diretto della stagione di più intensa partecipazione ed emozione all'impegno dello Stato contro le grandi organizzazioni criminali.

I momenti più alti dell'impegno contro le mafie sono stati determinati dai tragici omicidi che hanno segnato molte fasi della storia d'Italia. La Torre e Mattarella, Falcone e Borsellino, Dalla Chiesa e Cassarà, Antiochia e Livatino: sono i nomi che marcano la storia e l'immaginario del popolo italiano. In loro nome migliaia di giovani, nel tempo, sono giunti all'impegno personale e civile.

Non guardiamo solo alle grandi manifestazioni ma – si vorrebbe dire soprattutto – al fitto tessuto di iniziative associative, legate al tema della conoscenza e dello studio della Costituzione, alla commercializzazione dei prodotti delle terre e dei beni confiscati alla mafia, alle “carovane antimafia” e alle centinaia di incontri che le hanno preparate e accompagnate.

Tutto ciò è cresciuto fundamentalmente ad opera di soggetti associativi di varia natura e cultura. Certo vi è stato un apprezzabile impegno delle istituzioni ai vari livelli, da quelli locali e provinciali a Giunta e Consiglio regionale, che hanno contribuito e patrocinato molte delle iniziative che si sono svolte, senza dimenticare il particolare impegno delle Direzioni scolastiche provinciali e di quella regionale.

E' però necessario assicurare da un lato continuità a queste iniziative e, dall'altro, ampliare e rendere coerente il complesso delle attività, allo scopo di creare le basi per un impegno costante ed efficace.

Contemporaneamente, infatti, si sono sviluppati altri due versanti del problema.

Innanzitutto, sta crescendo la consapevolezza del carattere strategico dell'impegno contro le grandi organizzazioni criminali. La loro presenza pervasiva anche nel tessuto economico diventa un problema sempre più grave per lo sviluppo del Paese, uno dei fattori che ne blocca l'attrattività e gli investimenti e ne condiziona la prospettiva. Questo aspetto non riguarda solo le regioni di tradizionale presenza ed insediamento. Si sapeva già da anni ma si sta estendendo sempre più la percezione che la Lombardia è uno dei grandi luoghi di presenza organizzata e diffusa. Lo dicono decine di inchieste e di processi, lo dice il clima che si può respirare in interi settori di attività: e tuttavia opportunamente un recente convegno, cui peraltro il Consiglio regionale ha dato il suo patrocinio, partecipando anche alla discussione, parlava di “mafia invisibile”, mettendo sotto i riflettori proprio il carattere di progressiva infiltrazione nei settori economici in particolare della area metropolitana milanese. Dopo la relazione del 1994, anche il più recente (2008) documento della Commissione parlamentare Antimafia ha evidenziato la specifica gravità del fenomeno mafioso in Lombardia.

Il secondo aspetto è quello della sicurezza dei cittadini. Agli aspetti relativi più propriamente alle attività di ordine pubblico, che però non possono avere una declinazione esclusivamente di tipo securitario, pena il mettere a rischio i livelli di apertura e di convivenza della nostra società, si accompagnano, devono accompagnarsi interventi che irrobustiscano per così dire gli anticorpi nella società e perfino negli atteggiamenti e nei comportamenti delle persone.

E allora si tratta di lavorare per consolidare un tessuto di consapevolezza civile e i valori della convivenza di straordinaria importanza. Vale per tutti ma si consideri il versante delle giovani generazioni. Si opera in momenti cruciali della vita dei ragazzi, quando si formano i punti saldi della loro percezione e valutazione del mondo e dei rapporti, compresi quelli interpersonali. Dunque, si tratta di una missione di elevato contenuto formativo e sociale.

Dalla educazione alla legalità bastano piccolissimi passi per giungere alla costruzione di una matura consapevolezza della convivenza di tante piccole e grandi differenze. Non si pensi solo al tema, pur cruciale, della presenza stabile e di lungo periodo di culture e nazionalità diverse e lontane tra loro nelle loro provenienze e nelle loro forme di espressione. Si pensi anche alle differenze sociali, a quelle economiche, che in momento – prolungato – di crisi generale possono facilmente degradare a contrasto e scontro.

Il ruolo svolto dalle associazioni è insostituibile e rappresenta un patrimonio per l'intera collettività regionale. Da quelle esperienze si deve partire e ad esse va assicurato un sostegno non episodico: la Regione, però deve poter guardare oltre, sia ad azioni proprie – connesse e coerenti, naturalmente – sia all'apertura di una fase nuova e non propagandistica con i tanti settori delle attività ordinarie dello Stato e della società che su questo fronte sono impegnati quotidianamente.

Di qui la proposta della apertura di rapporti permanenti orientati alla formazione, al riconoscimento delle attività condotte dalle Forze dell'Ordine al sistema dell'Istruzione, dalla Magistratura al sistema camerale alle organizzazioni sociali, economiche e di rappresentanza del sistema produttivo.

Il PdL consta di 9 articoli.

L'art. 1 indica l'oggetto del provvedimento, di attuazione di misure di sostegno ad iniziative nella e della società civile, del mondo della scuola e delle istituzioni pubbliche, per contribuire alla diffusione dell'educazione alla legalità, contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.

L'art. 2 dettaglia al comma 1 gli obiettivi e al comma 2 le azioni meritevoli del sostegno della Regione, in riferimento ad una ampia possibilità di attività che non solo fa tesoro delle esperienze compiute ma cerca anche di aprire un nuovo campo nel settore delle categorie economiche.

---

L'art. 3 indica la tipologie ed alcuni requisiti richiesti ai beneficiari del provvedimento, identificandoli nelle associazioni, enti, istituti di ricerca, Università, Istituti scolastici superiori operanti nel territorio regionale nonché gli enti locali, le CCIAA e associazioni delle categorie economiche ed imprenditoriali.

L'art. 4 definisce gli interventi che la Regione ritiene necessari per la costruzione progressiva di un contesto positivo e di lungo periodo e sui quali, per evidente rango istituzionale, si impegna direttamente.

L'art. 5 definisce le competenze del Consiglio regionale, in ordine alla approvazione di un documento di indirizzo almeno biennale sulla base del quale viene poi predisposto il bando annuale per la erogazione dei contributi.

L'art. 6 istituisce una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'art. 25 del regolamento generale, aprendo anche alla possibilità di collegamento con la situazione carceraria e le attività conferite al Difensore regionale.

L'art. 7 prevede che la Giunta emani un bando annuale per la erogazione dei contributi.

L'art. 8 rimanda la disposizione finanziaria alla valutazione in sede di legge di bilancio.

## **“AZIONI ORIENTATE VERSO L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. La Regione Lombardia concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire alla educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.

### **Art. 2 (Obiettivi ed azioni)**

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità, con l’obiettivo di:
  - a. diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo;
  - b. contribuire all’aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
  - c. ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
  - d. svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione.
  
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, la Regione promuove e sostiene:
  - a. la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentario e statistico;
  - b. la realizzazione di ricerche ed indagini nonché di incontri e iniziative di sensibilizzazione effettuate da Università, Istituti scolastici e da Associazioni costituite a sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e diffusione di conoscenza nel campo delle azioni per l’educazione alla legalità e alla convivenza civile;
  - c. la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;
  - d. la realizzazione di corsi di aggiornamento degli operatori della sicurezza e dell’assistenza;
  - e. lo svolgimento di attività informativa e formativa rivolta agli operatori ed alle categorie economiche;
  - f. la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione di software e giochi didattici.

Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge sono svolte dalla Giunta regionale.

### **Art. 3 (Beneficiari)**

1. Possono usufruire dei contributi per le attività indicate dalla presente legge associazioni, enti, istituti di ricerca, Università, Istituti scolastici, operanti nel territorio regionale, nonché gli enti locali, le CCIAA e associazioni delle categorie economiche ed imprenditoriali.
2. Le associazioni che richiedono l'ammissione ai contributi devono:
  - documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
  - prevedere nel loro Statuto la finalità di svolgimento di attività di Educazione alla Legalità, affermazione dei diritti umani e civili, altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;
  - avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.
3. Gli Istituti scolastici devono aver previsto nel proprio Piano degli Orientamenti Formativi uno specifico programma di attività.
4. La Regione stipula apposite convenzioni con i livelli regionali del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Interno, della Difesa, di Grazia e Giustizia e della Amministrazione Penitenziaria per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione realizza, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la conduzione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

### **Art. 4 (Iniziativa diretta della Regione)**

1. La Regione Lombardia attiva uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile e con le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.
2. La Regione Lombardia attiva programmi di collaborazione con Eurojust e le altre strutture comunque denominate ed organizzate, anche di livello parlamentare, promosse dalla Unione europea.
3. La Regione Lombardia può aderire ad iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

### **Art. 5 (Competenze del Consiglio regionale - Documento di indirizzo)**

1. Il Consiglio regionale elabora e approva un documento di direttive generali almeno con cadenza biennale, relativo sia a progetti di interesse regionale sia alle attività dei soggetti destinatari dei contributi. Il documento deve contenere:
  - gli obiettivi che si intende perseguire;

- le tipologie di attività ammissibili al contributo;
  - le caratteristiche dei soggetti destinatari del contributo;
  - i criteri e le priorità per la valutazione delle domande.
2. La Giunta regionale, in previsione della elaborazione del documento di direttive, predispone un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

#### **Art. 6 (Commissione consiliare)**

1. Il Consiglio regionale istituisce una commissione speciale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del regolamento generale, con il compito di predisporre il documento di direttive generali e di seguire in via permanente lo sviluppo delle azioni e lo svolgimento dei progetti avviati e finanziati.
2. Alla Commissione possono essere anche affidate funzioni relative alla situazione carceraria e in relazione alle attività del Difensore regionale.

#### **Art. 7 (Modalità)**

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando relativo alle attività che intende sostenere per l'anno di riferimento. Il bando deve prevedere anche la possibilità di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione al soggetto destinatario.
2. I contributi vengono assegnati in base ai contenuti del documento di cui al precedente articolo 5. La Giunta può decidere di riservare quote di contributo a singole tipologie di attività, dandone preventiva comunicazione nel bando.

#### **Art. 8 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di approvazione del bilancio regionale secondo le indicazioni contenute nell'allegata scheda di accompagnamento.

#### **Art. 9 – (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.